



Comune di Ostra Vetere

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLA FOGNATURA
COMUNALE NORME RELATIVE AGLI SCARICHI DI
INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI TUTELA DELLE
ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO**

TITOLO I

Articolo n. 1

Gli scarichi di cui alla Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni sono regolati nel territorio del Comune di Ostra Vetere oltre che dalle norme della legge predetta, dalle successive disposizioni. Sono fatte salve le competenze della Regione stabilite dalla suddetta legge.

Articolo n. 2 (Concetto di scarico)

Per scarico si intendono quelle immissioni volontarie, a carattere regolare e continuo, di rifiuti idrici normalmente derivanti da insediamenti produttivi e/o civili.

Per rifiuto idrico si intende qualsiasi sostanza liquida, o comunque convogliabile tramite condotta, compresi i fanghi a base acquosa, purché non contaminati da sostanze od elementi "tossici e nocivi", così come definiti dal D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo n. 3 (Sistemi di fognatura)

L'intera rete fognante del Comune è suddivisa per zone:

- zone con fognatura a sistema misto;
- zone con fognatura a sistema separato.

Ai fini del presente regolamento si intende per pubblica fognatura un'opera, od un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati o pubblici, congiunti o meno alle acque meteoriche, gestito dal Comune.

Articolo n. 4
(Fognatura mista - Sistema unitario)

Per fognatura "mista" si intende la rete dei collettori convoglianti unitamente le acque nere e le acque bianche, come definite dai successivi articoli.

Articolo n. 5
(Fognatura nera - Sistema separato)

Per fognatura "nera" si intende la rete dei collettori convoglianti le sole acque nere che, agli effetti del presente regolamento, sono qualificate come:

- acque di rifiuto domestico e precisamente quelle provenienti dalle latrine, dagli orinatoi, dagli acquai, dai lavatoi anche elettrodomestici, dalle vasche da bagno, dai lavabi, dalle docce, ecc.;
- acque di rifiuto provenienti dagli allevamenti, dai macelli, da lavorazioni artigiane e industriali, ecc.;
- in ogni caso tutte le acque nocive per la salute pubblica e per l'ambiente o moleste per il pubblico o che siano ritenute tali dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Articolo n. 6
(Fognatura bianca - Sistema separato)

Per fognatura "bianca" si intende la rete dei collettori convoglianti le sole acque bianche che, agli effetti del presente regolamento, sono qualificate come:

- acque meteoriche (pluviali) provenienti dai cortili, dai tetti, dalle terrazze e da qualsiasi area scoperta purché non vi insista alcuna attività artigianale e industriale;
- acque di filtrazione dei sotterranei, del sottosuolo in genere ed in ogni caso tutte quelle acque giudicate tali dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Articolo n. 7
(Autorizzazione allo scarico delle acque in pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali, nel suolo e nel sottosuolo. Provvedimenti a tutela della salute pubblica.)

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione allo scarico di liquidi e/o fanghi, così definiti dall'art. 2, nella fognatura comunale, nei corpi idrici superficiali, nel suolo e nel sottosuolo e adotta i provvedimenti dettati dalle più moderne conoscenze tecnico - scientifiche intesi a prevenire l'inquinamento di acque destinate in qualsiasi modo a servire all'uso alimentare e civile nonché a prevenire ed impedire che scoli di acque e rifiuti liquidi di qualsiasi provenienza possano riuscire di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

L'autorizzazione regola lo scarico idrico comprensivo di ogni operazione connessa al suo smaltimento in relazione al corpo ricettore in cui viene immesso.

Articolo n. 8 (Classificazione degli scarichi)

Gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'art. 1-quater del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni in Legge 8 ottobre 1976, n. 690 sono distinti nelle categorie di seguito convenzionalmente indicate:

- 1) CATEGORIA A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, amministrativi, scolastici e sanitari di qualsiasi consistenza, che non comprendano laboratori chimici, fisici e biologici;
- 2) CATEGORIA B: scarichi di acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazioni di servizi quali autocarrozzerie, autotrasportatori in genere, stazioni di servizio, autolavaggi, tipografie, laboratori per la stampa delle pellicole, laboratori degli orafi, mattatoi, salumifici, concerie, lavanderie industriali, lavorazione di mobili e dei legni in genere, cave di ghiaia e miniere, laboratori chimici, fisici e biologici, ecc..

In attesa del Piano Regionale di Risanamento delle Acque gli scarichi degli insediamenti civili di categoria B sono assimilati agli scarichi degli "insediamenti produttivi" e ne seguono la particolare disciplina statale e le norme del presente regolamento.

La Giunta Comunale dispone i modi ed i tempi per l'adeguamento, anche per singole categorie di attività, degli scarichi degli insediamenti civili di categoria B alle norme citate nel precedente comma.

Ai sensi della Legge 8 settembre 1976, n. 690, gli scarichi degli insediamenti produttivi che diano origine annualmente a scarichi terminali assimilabili per qualità e quantità delle acque a quelli provenienti da insediamenti abitativi, limitando l'uso dell'acqua ai soli servizi igienici ed eventualmente alla mensa dei dipendenti, sono considerati scarichi di categoria A; in ogni caso il contenuto inquinante degli scarichi civili terminali, prima di ogni trattamento depurativo, deve essere compreso nei parametri previsti dalla TABELLA 1 e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

TABELLA 1

Temperatura	Sino a	30° C
Ph		6,5 – 9,5
Sostanze totali in sospensione	mg/l	730
BOD ₅	Mg/l	365
COD	Mg/l	730
Azoto ammoniacale	Mg/l (N)	35
Azoto totale	Mg/l (N)	57
Fosforo totale	Mg/l (P)	50
Cloruri	Mg/l (Cl)	50
Solfati	Mg/l (SO ₄ =)	30
Potassio	Mg/l (K)	17
Sodio	Mg/l (Na)	70
Grassi ed olii animali e vegetali	Mg/l	40
Tensioattivi	Mg/l	30
Solidi sedimentabili	Mg/l	5

NOTA. Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'IRSA - Cnr, Roma e successivi aggiornamenti.

La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

TITOLO II

Articolo n. 9 (Allaccio alla fognatura comunale)

Nei nuclei abitati dotati di fognatura, nonché in tutti gli insediamenti abitativi che distano non più di cento metri da essa, tutte le acque nere e di rifiuto di ogni genere devono essere convogliate nella fognatura comunale, salvo quelle giudicate incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato.

Ove l'Amministrazione Comunale abbia provveduto alla costruzione della rete fognaria di tipo separato in una determinata zona del territorio comunale, quartiere e borgata, il Sindaco determina con propria ordinanza il termine entro il quale tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari.

In tale evenienza il Sindaco, al fine di assicurare un corretto funzionamento dell'impianto di depurazione centralizzato, può ordinare, anche per zone circoscritte, in relazione cioè alle fasi di realizzazione della rete fognaria, l'abolizione dei pozzi neri, fosse settiche e simili impianti da eseguire contestualmente all'allaccio delle colonne di scarico alla fognatura. La demolizione dei pozzi neri, fosse settiche e fognature non più utilizzabili deve ovviamente essere preceduta dallo svuotamento, dalla pulizia e disinfezione. I lavori a ciò relativi devono essere eseguiti sotto la sorveglianza degli uffici competenti al controllo.

L'allaccio alla condotta fognaria comunale è eseguito a spese dei proprietari dei fabbricati. Qualora gli utenti non provvedano all'allaccio nei termini previsti i lavori saranno eseguiti d'ufficio con spesa a carico dell'interessato, salvo il provvedimento contravvenzionale.

Le immissioni in fognatura possono essere consentite solo negli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura stessa. Nuovi imbocchi potranno essere predisposti dal Comune in casi eccezionali e comunque con spesa a carico del richiedente.

Le tubazioni di scarico dei singoli stabili devono essere addotte separatamente e direttamente alla fognatura pubblica, salvo casi motivati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale. I proprietari degli stabili esistenti alla realizzazione del collettore di fognatura comunale entro il termine di 3 mesi dovranno aver provveduto a loro cura e spese alla sistemazione della canalizzazione interna ai sensi del presente regolamento, con separazione delle acque nere da quelle bianche. Tale termine potrà essere prorogato dal Sindaco su richiesta motivata per ulteriori 3 mesi. Il Sindaco potrà però imporre un termine più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri e delle fosse biologiche o per altre ragioni di igiene, lo giudicasse necessario.

Articolo n. 10
(Opere di allacciamento in sede stradale)

Nessuno all'infuori del Comune può manomettere per nessuna ragione le opere di fognatura, tanto superficiali che sotterranee.

L'allacciamento dei lotti privati viene realizzato, modificato e mantenuto dai proprietari dei lotti.

Ogni utente allacciato deve proteggersi dal pericolo di rigurgiti della rete di fognatura pubblica.

Al Comune spetta il controllo di tutti i lavori. Tutti i condotti, sia su suolo pubblico sia su lotto privato, possono essere coperti solo con la preventiva autorizzazione comunale; in caso contrario, su ordine del Comune, devono essere scoperti.

Nel caso in cui le riparazioni alla fognatura pubblica si rendano necessarie per danni cagionati dagli utenti (o da altri), questi saranno tenuti a rimborsarne le spese stesse al Comune secondo le modalità di legge senza pregiudizio del provvedimento contravvenzionale.

Articolo n. 11
(Prescrizioni edili per le fognature interne)

Le opere da realizzare per l'attuazione dei programmi di disinquinamento sono considerate opere di manutenzione straordinaria e, pertanto, assoggettate ad autorizzazione.

Le opere per la fognatura interna ad uno stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di edilizia ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 88 e 89 del "Regolamento Edilizio Tipo" n. 23 del 14/09/1989 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 14/09/1989).

TITOLO III

Articolo n. 12

(Scarichi di insediamenti civili di categoria A in pubblica fognatura. Condizioni di ammissibilità e norme generali)

L'immissione di acque reflue nelle fognature comunali è sempre consentita purché:

- a) le acque siano opportunamente canalizzate con tubatura separata per le acque bianche e per quelle nere;
- b) la condotta delle acque bianche raggiunga direttamente la fognatura comunale;
- c) le acque nere confluiscano direttamente, dopo aver acquisito un trattamento primario tramite una o più vasche Imhoff, alla fognatura comunale; le acque contenenti detersivi (cioè provenienti dalla cucina, lavabi, acquai, lavatoi anche elettrodomestici, vasche da bagno, docce) in alternativa alla fossa Imhoff possono essere convogliate in una vasca denominata "sgrassatore" il cui liquame dovrà comunque confluire alla fognatura delle acque nere;
- d) l'ubicazione delle fosse deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acque potabili;
- e) le fosse settiche devono essere periodicamente svuotate con idonei mezzi "Autoespurgo" il cui titolare del servizio deve essere munito di autorizzazione regionale ai sensi del D.P.R. 915/82;
- f) deve essere realizzato prima del punto di congiunzione delle canalizzazioni convoglianti le acque nere e bianche con la fognatura comunale, un pozzetto in calcestruzzo opportunamente sezionato, coperto con idoneo chiusino e tale da consentire un agevole campionamento e controllo delle acque;
- g) le tubazioni devono essere delle dimensioni minime di 140 mm. di diametro costituite da tubi in plastica indeformabile o in gres o altro materiale che garantisca la perfetta tenuta stagna dei giunti, posti in opera a perfetta regola d'arte; sono vietati i tubi in terracotta ed in cemento; per gli immobili i cui scarichi terminali presentino quote più basse o uguali a quelle dei punti di immissione, o anche tali per cui la pendenza del condotto di allaccio risulta inferiore allo 0,5% è prescritta l'installazione di un impianto di sollevamento;
- h) è proibita l'immissione delle acque nere nella canalizzazione e nel sistema di smaltimento delle acque bianche nelle zone con fognatura a sistema separato;
- i) è vietato l'uso dei pozzi neri o bottini mobili;

Articolo n. 13
(Scarico nei corpi idrici superficiali degli insediamenti civili di categoria A.
Condizioni di ammissibilità)

Gli scarichi di qualsiasi insediamento civile che direttamente o indirettamente si immettono in corpi idrici superficiali (fiume, lago, fosso, ecc.) qualora siano a distanza superiore a metri 200 dalla pubblica fognatura e non sia tecnicamente possibile adottare alcuno dei sistemi di smaltimento sul suolo e/o sottosuolo previsti nei successivi articoli, debbono rispettare i limiti previsti dalla tab. A allegata alla Legge 10 maggio 1976 n. 319, nonché le disposizioni tecniche per quanto compatibili previste dall'art. 12.

Articolo n. 14
(Scarico sul suolo di insediamenti civili di categoria A di consistenza inferiore a
50 vani o 5.000 mc. Condizioni di ammissibilità)

Gli scarichi sul suolo e/o sottosuolo sono consentiti soltanto se la pubblica fognatura è a distanza superiore ai 100 metri dall'insediamento.

Fermo restando le disposizioni tecniche per quanto compatibili previste dall'art. 12, gli scarichi sul suolo e/o sottosuolo sono ammessi se realizzati con uno dei sistemi (sub - irrigazione, sub - irrigazione drenata, pozzi assorbenti) indicati dalla Delibera 4/2/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento. E' ammesso lo smaltimento tramite fertirrigazione nel rispetto delle norme vigenti. E' considerata fertirrigazione anche lo smaltimento di liquame tramite "letto assorbente".

Articolo n. 15
(Scarico sul suolo di insediamenti civili di categoria A superiore a 50 vani o 5.000 mc. Condizioni di ammissibilità)

Gli scarichi sul suolo e/o sottosuolo sono consentiti soltanto se la pubblica fognatura è a distanza superiore ai 200 metri dall'insediamento.

Fermo restando le disposizioni tecniche per quanto compatibili previste dall'art. 12, gli scarichi sul suolo e/o sottosuolo sono consentiti se gli effluenti rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla ex tab. "B" allegata alla Legge 10 maggio 1976 n. 319, riproposta in appendice al presente regolamento, e vengono realizzati secondo le prescrizioni della Delibera 4/2/1977 del Comitato Interministeriale.

L'impianto di depurazione dovrà essere realizzato su una superficie continua di terreno, sgombera da insediamenti, di cui ne è richiesta la disponibilità e il vincolo non inferiore a mq 1.000. E' ammesso lo smaltimento tramite fertirrigazione nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo n. 16
(Scarichi sul suolo di aziende agricole con allevamenti zootecnici mediante fertirrigazione. Condizioni di ammissibilità)

Gli scarichi di imprese agricole con insediamenti zootecnici quali bovini, ovini, suini, equini, avicoli, cunicoli, ecc., qualora il corpo ricettore sia il suolo e/o sottosuolo adibito ad uso agricolo sono ammessi se rispondono alle norme previste dalla Delibera 4/2/77 del Comitato Interministeriale.

Sono assoggettati al regime giuridico degli insediamenti produttivi gli allevamenti zootecnici che non dispongono almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di animali e lo smaltimento dei liquami non può avvenire nel solo rispetto delle norme previste dalla Delibera 4/2/1977 del Comitato Interministeriale.

Condizioni per effettuare la fertirrigazione:

- a) deve essere attuata una razionale utilizzazione agronomica del terreno;
- b) la superficie del terreno coltivato da fertirrigare a disposizione deve essere proporzionata in ragione di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame allevato;
- c) il terreno non può essere utilizzato per colture vegetali da consumarsi crude;
- d) deve essere prevista una vasca di accumulo dei liquami a perfetta tenuta e di capacità adeguata a contenere il quantitativo prodotto nell'arco di 6 mesi;
- e) l'aspersione del liquame sul terreno deve essere fatta in modo da evitare fenomeni di ruscellamento o impaludimento;
- f) nell'arco delle 24 ore dall'aspersione del liquame, nei casi ritenuti necessari, deve essere eseguito un movimento del terreno sufficiente per ricoprirli; tale movimento del terreno deve essere immediato in caso di fastidio al vicinato;
- g) la falda freatica deve trovarsi ad una profondità di almeno 2,00 mt. dal piano di campagna e non deve essere utilizzata per approvvigionamento idrico con prelievo sia sulla superficie fertirrigata sia su quella corrispondente ad una zona di rispetto di mt. 100 dal perimetro di questa;
- h) la distanza dai centri e nuclei abitati non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 200 mt. dal perimetro dell'area fertirrigata riducibili a 50 mt. per le case isolate;
- i) qualsiasi variazione relativa al bestiame allevato, alla superficie del terreno a disposizione, alle colture deve essere comunicata tempestivamente al Sindaco;
- l) devono essere rispettate le disposizioni tecniche per quanto compatibili previste dall'art. 12.

TITOLO IV

Articolo n. 17

(Scarichi di insediamenti produttivi e civili di categoria B in pubblica fognatura. Condizioni di ammissibilità)

L'immissione delle acque reflue nella fognatura comunale, sprovvista di impianto di depurazione terminale, è sempre ammessa purché:

- a) vengano rispettate le disposizioni tecniche per quanto compatibili previste dall'art. 12;
- b) le acque nere abbiano acquisito i limiti di accettabilità previsti dalla tab. "C" allegata alla Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo n. 18

(Scarichi di insediamenti produttivi e civili di categoria B nei corpi idrici superficiali, sul suolo e/o sottosuolo. Condizioni di ammissibilità)

Gli scarichi di insediamenti produttivi e civili di categoria B nei corpi idrici superficiali, sul suolo e/o sottosuolo, sono consentiti se la pubblica fognatura è a distanza superiore a mt. 200 dall'insediamento.

L'immissione delle acque reflue è consentita purché:

- a) vengano rispettate le disposizioni tecniche per quanto compatibili previste dall'art. 12;
- b) le acque nere abbiano acquisito i limiti di accettabilità previsti dalla tab. "A" allegata alla Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' ammessa la fertirrigazione solo se gli scarichi sul suolo adibito ad uso agricolo apportano sostanze direttamente utili alla produzione agricola e siano sprovvisti delle sostanze tossiche e/o persistenti e/o bio - accumulabili (metalli e non metalli tossici totali, As, Cd, Cr, B, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, fenoli, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, oli minerali, solventi clorurati, pesticidi clorurati, pesticidi fosforati).

Articolo n. 19
(Limiti di accettabilità attinenti l'impianto di depurazione comunale)

Il recapito degli scarichi privati nella pubblica fognatura munita di impianto di depurazione terminale, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

- a) gli scarichi degli insediamenti civili di categoria "A" sono sempre ammessi, purché rispettino le norme contenute nel presente regolamento;
- b) gli scarichi degli insediamenti civili di categoria "B" e degli insediamenti produttivi, fermo restando quanto previsto nel presente regolamento e per quanto compatibile, debbono essere mantenuti entro i limiti della tab. n. 2;
- c) la Giunta Municipale dispone i modi ed i tempi per l'adeguamento degli scarichi civili di categoria "B" e degli insediamenti produttivi allacciati nella pubblica fognatura munita di impianto di depurazione terminale alle prescrizioni citate nel precedente comma;

Gli scarichi degli insediamenti pubblici, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, qualora immettono i reflui nella pubblica fognatura munita di impianto di depurazione terminale, debbono rispettare i limiti e le prescrizioni che saranno determinate volta per volta dal Sindaco, tenuto conto delle caratteristiche tecnico - costruttive e della potenzialità depurativa dell'impianto terminale stesso.

In attesa del piano generale di risanamento, lo scarico del depuratore comunale deve rispettare, a regime, e a collaudo effettuato, i limiti previsti dalla tab. "A" allegata alla Legge n. 319/76.

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

E' del pari vietato diluire, al fine del comma precedente, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al n. 10 della tab. "A" allegata alla Legge n. 319/76 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della Legge n. 650/1979 per l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi civili e produttivi devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Comune.

TABELLA 2

Temperatura	Sino a	30°C
Ph	Mg/l	6 – 8,5
Materiali in sospensione	Mg/l	800
Materiali sedimentabili	Mg/l	20
BOD ₅	Mg/l	400
COD	Mg/l	1.000
Fosforo totale come P	Mg/l	12,5 – 80 (*)
Ammoniaca totale come NH ₄ ⁺		
Azoto nitroso come N	>Mg/l	12,5 – 85 (*)
Azoto nitrico come N		

NOTA. (*) Stabiliti dal Comune in relazione alle portate.

Per tutti gli altri limiti, vale quanto stabilito nella tab. "C":

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Irsa - Cnr, Roma, e successivi aggiornamenti.

Articolo n. 20
(Scarichi tassativamente vietati)

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità in pubblica fognatura previste dal presente regolamento, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzine ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa ecc..;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi alcalinità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo art. 26.

TITOLO V

Articolo n. 21 (Controlli)

L'Amministrazione Comunale procede d'ufficio alle visite della fognatura interna agli immobili privati in qualsiasi tempo e senza preavviso al fine di constatare sia lo stato di manutenzione e buon funzionamento nei riguardi dell'igiene sia per controllare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali fu rilasciata l'autorizzazione allo scarico.

In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il titolare della autorizzazione è tenuto ad adeguare le opere alle indicazioni e prescrizioni dell'Autorità Comunale.

Articolo n. 22 **(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico)**

La richiesta dell'autorizzazione allo scarico è obbligatoria per tutti coloro che presentino richiesta di concessione per costruzione, ampliamento, modificazioni e varianti di fabbricati o complessi destinati ad insediamenti civili, ad attività produttive, di servizi, allevamenti ecc. che comportino la produzione di rifiuti liquidi.

Il certificato di abitabilità e/o agibilità previsto dall'art. 221 delle Leggi sanitarie n. 1265/1934, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere rilasciato se il richiedente non ha ottenuto l'autorizzazione espressa, anche provvisoria, allo scarico.

All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico debbono essere presentati i seguenti documenti:

- a) planimetria in scala 1/2000, 1/100 dell'insediamento e delle relative condotte di scarico con l'indicazione degli eventuali impianti di depurazione attuati;
- b) scheda tecnica descrittiva dello scarico per gli insediamenti produttivi così come previsto dalla Legge 10/5/1976 n. 319;
- c) dichiarazione mediante atto notorio della qualità delle acque scaricate (per gli insediamenti produttivi nuovi);
- d) perizia geologica (per scarichi sul suolo e/o sottosuolo);
- e) titolo di proprietà del terreno e/o contratto di affitto (per scarichi sul suolo e/o sottosuolo);
- f) dichiarazione di un perito agrario iscritto al relativo albo professionale che lo scarico sul suolo per fertirrigazione è utile alla produzione agricola;
- g) ogni altro documento ritenuto utile alla definizione della pratica amministrativa.

In ogni caso negli smaltimenti tramite fertirrigazione la scheda tecnica dovrà contenere le seguenti ulteriori indicazioni:

- planimetria quotata indicante le distanze delle abitazioni, le colture praticate, le quantità di liquame da smaltire, la superficie del terreno a disposizione, gli attingimenti della falda in tutte le zone circostanti e all'interno del terreno adibito a fertirrigazione.

Articolo n. 23
(Rilascio dell'autorizzazione)

L'autorizzazione è rilasciata, previo istruttoria, dal Sindaco sentito il Servizio Ambiente comunale o, in mancanza, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione provvisoria finché, lo scarico non è attivato e in tutti quei casi in cui l'accertamento impone tempi tecnici lunghi di verifica tali da consentire l'attivazione dell'eventuale impianto di depurazione privato, il controllo dell'acquisizione dei limiti di accettabilità, ecc..

Ogni autorizzazione prescrive i dispositivi ritenuti più idonei e conformi alle più moderne conoscenze tecniche relativi al caso da autorizzare.

Il Sindaco, rilasciata l'autorizzazione definitiva, può con provvedimento motivato, revocarla in qualsiasi momento.

Articolo n. 24
(Norme finanziarie)

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Municipale determina con atto separato gli importi previsti dagli artt. 15 - 16 - 17 (e successive modificazioni ed integrazioni) previsti dalla Legge n. 319/76 da corrispondere al Comune da parte degli insediamenti produttivi e/o civili, nonché, l'importo dovuto da tutti gli insediamenti per i diritti di allaccio alla pubblica fognatura.

Gli introiti derivanti dall'applicazione degli artt. 16 e 17 della Legge n. 319/76 possono essere corrisposti all'Amministrazione Comunale tramite i ruoli del servizio acquedotto.

Articolo n. 25 **(Obbligo di installazione del contatore)**

Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Comune, (oltre a farne denuncia alle autorità di cui all'art. 10 Legge n. 650/1979).

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Comune che verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Il Comune può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alla verifica di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al Comune guasti o blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere al personale del Comune la sua riapposizione a riparazione o manutenzione avvenuta.

La parte quantitativa del canone di cui all'art. 24 viene determinata dalle autodenunce annuali da presentarsi a norma dell'art. 17, comma 6° della Legge 319/76, e successive modifiche, su apposito modulo predisposto dal Comune.

Tali denunce dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno precedente.

L'accertamento del canone o diritto è effettuato secondo le disposizioni del T.U. per la finanza locale (R.G. 14 settembre 1931, n. 1175) in quanto compatibili, secondo il disposto dell'art. 17-ter della Legge 319/76 e successive modifiche.

Il Comune provvede all'accertamento degli elementi determinanti per l'applicazione della tariffa sia in rettifica delle denunce presentate sia d'ufficio, in caso di omessa presentazione della denuncia.

Articolo n. 26 (Sanzioni)

Chiunque non osserva le disposizioni contenute nel presente regolamento nei TITOLI III e IV è soggetto alle sanzioni previste al TITOLO VI della Legge 10/5/1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'inosservanza dei restanti TITOLI del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000, fatte salve ove incorrano le sanzioni penali, oltre all'esecuzione delle opere previste.

Articolo n. 27 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di approvazione dell'organo di controllo regionale ed integra le norme delle leggi vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia stato qui indicato.

Sono fatte salve le competenze dello Stato e della Regione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ove incorrono limiti e prescrizioni più restrittivi.

La data di entrata in vigore delle tabelle "A" e "C" richiamate nel presente regolamento si intendono quelle previste dalla Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni norma precedentemente emanata dal Comune in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento si intende abrogata.

Il presente regolamento si applica dalla data di entrata in vigore, a tutti i nuovi insediamenti civili e produttivi e a quelli non ancora ultimati.

La Giunta Municipale dispone i tempi e i modi per l'adeguamento degli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento alle norme in esso contenute.